

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3727

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ROCELLI**

Presentata il 15 marzo 1989

Modifica e integrazione della legge 29 novembre 1984, n. 798,
recante « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Venezia, « problema di preminente interesse nazionale », ha avuto la possibilità di usufruire di una legge speciale, la 798 del 29 novembre 1984, intitolata « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia ».

Il sottoscritto fu il presentatore del testo base che fu assunto dalla Commissione lavori pubblici della nostra Camera e dalla stessa votato in sede legislativa.

Da quel testo base fu stralciata, onde poter approvare detta legge in tempi utili per usufruire del bilancio 1984, tutta la parte che riguardava la incentivazione socio-economica che avrebbe comportato un riesame del testo così completato da parte della Commissione bilancio.

Tuttavia, resta chiaro quanto già scrivemmo a relazione di quella proposta di

legge firmata da deputati di DC, PSI, PSDI e PLI, con l'adesione dei rispettivi gruppi politici: « Venezia non può essere posta sotto una campana di vetro o finire come Pompei ».

Venezia, città dell'uomo deve vivere per arte, cultura e lavoro! Da qui la necessità di riprendere in esame, alla luce delle esigenze attuali, forti dell'esperienza effettuata dal positivo esperimento della legge in atto, la filosofia che aveva presieduto il quadro di intervento sui centri storici di Venezia e di Chioggia nonché sulla laguna veneziana.

Tale filosofia si incentrava sulla contestualità della salvaguardia fisica con opportunità di corretto sviluppo economico-sociale dell'intera area interessata, volta a frenare il progressivo sfaldamento del tes-

suto sociale della città per non consegnarla esclusivamente alla monocultura di sfruttamento turistico ora così imperversante, avendo agito quasi esclusivamente sulla salvaguardia fisica.

I problemi dell'esodo che colpiscono esclusivamente le classi meno abbienti e le attività cui le città di mare sono naturalmente vocate, dal porto alla cantieristica, al commercio, e che toccano pesantemente anche l'artigianato tradizionale, rischiano di snaturare lo stesso concetto funzionale della città e la stessa filosofia della quale la città si è alimentata per essere quello che ancora rappresenta in termini culturali e umani.

Quindi, l'esodo non solo degli abitanti ma anche delle attività — dalle « Generali » alla « CIGA », agli enti statali e pubblici — rischia di essere esiziale per la città.

Tale situazione si accompagna al progressivo invecchiamento medio della popolazione, che ha ormai l'indice più alto fra le grandi città europee, ad una media *pro-capite* del reddito annuo dei residenti che risulta essere sotto la media nazionale e comunque in coda rispetto alle altre province del Veneto, ad un livello occupazionale in linea con le province povere della regione, come Rovigo e Belluno.

Sono cause queste che favoriscono l'esodo in terraferma, poiché diventa insostenibile il costo delle abitazioni in affitto, tenuto conto anche che una famiglia, ricevuto lo sfratto per finita locazione, non si può rivolgere al mercato dell'affitto ad equo canone perché risulta praticamente inesistente e non esiste altra soluzione che quella di rivolgersi al mercato immobiliare, a condizioni di costi insopportabili, che favoriscono a loro volta la « voglia » di una casa a Venezia da parte di non residenti.

Onorevoli Colleghi, qualcuno avrebbe ragione di chiedersi infine il perché di una proposta così minimale e perché non avanzare contestualmente un'ulteriore proposta per la formazione di un piano unitario e coordinato degli interventi, delle attività, degli studi, delle ricerche e

delle sperimentazioni finalizzate alla salvaguardia e alla tutela dagli inquinamenti e al risanamento ambientale della laguna di Venezia e del suo *hinterland*. Conosciamo tutti i deludenti risultati dei precedenti tentativi fatti. Questa proposta di legge non è escludente di questa esigenza, che però va valutata con metodo democratico e partecipativo, anzi chi la presenta ne valuta positivamente la portata politica generale. Ma valuta anche le emergenze presenti, che non potrebbero essere affrontate nei tempi necessari ed inevitabilmente lunghi per un contesto più ampio. Del resto, sarà da valutare a questo riguardo l'effetto di impatto con questi problemi che avrà la legge sulla difesa del suolo, già approvata dalla Camera ed in avanzato *iter* di approvazione al Senato, come quella sull'ambiente, anch'essa in avanzata fase di approvazione. Senza tener conto di questo necessario raccordo si rischia, al di là delle intenzioni, di creare confusione e contrapposizioni di autorità, che ora non ci è data la possibilità di valutare esaurientemente.

Non si tratta quindi di presentare qui una nuova proposta di legge speciale, ma di adeguare la legislazione esistente alle necessità, integrandola anche opportunamente in relazione alle considerazioni che abbiamo già esposto.

Esposte queste ragioni passiamo ad un esame sommario dell'articolato proposto.

Attribuzioni della commissione per la salvaguardia di Venezia (articolo 1).

Il sovrapporsi di disposizioni legislative che comportano l'espressione di pareri diversi per le opere da realizzare nell'ambito del territorio della laguna di Venezia e del suo comprensorio, così come definito dalla legge speciale 16 aprile 1973, n. 171, determina procedure burocratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni definitive e tempi di formazione di tali pareri che, oltre a procurare farraginosità di procedure, causano incertezze, difficilmente superabili a monte, nella formazione delle proposte.

L'ipotesi che qui si formula è che vengano ripristinate alla commissione per la salvaguardia di Venezia, così come definita dall'articolo 5 della legge n. 171 del 1973, le competenze unificanti ed assorbenti di qualsiasi parere esprimibile ai sensi della legislazione vigente. A tale scopo la commissione per la salvaguardia di Venezia dovrebbe essere integrata con il comandante dei Vigili del fuoco o un suo delegato ed alla commissione stessa dovrebbero essere attribuite anche le competenze già spettanti al comandante dei Vigili del fuoco in relazione all'esame dei progetti edilizi.

Dovrebbe essere fatta salva la facoltà degli organi decentrati dello Stato rappresentati nella commissione di far rimettere le definitive determinazioni ai rispettivi organi centrali, che esprimono il proprio parere entro 45 giorni. Qualora, entro tale termine, il parere non sia stato espresso, l'intervento si intenderà assentito.

Attribuzione di contributi per interventi su immobili pubblici o di uso pubblico o sul patrimonio residenziale di proprietà di enti diversi dal comune di Venezia (articolo 2).

La legge n. 798 del 29 novembre 1984 ha ignorato la possibilità di attribuzione di contributi per interventi di restauro e risanamento conservativo sugli immobili di proprietà di enti diversi dal comune di Venezia.

Ai sensi della legge n. 798 del 1984 sono consentiti soltanto interventi in edifici demaniali e in edifici di carattere storico ed artistico destinati ad uso pubblico sui fondi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), di competenza dello Stato; ossia vengono dimenticati gli interventi sugli immobili non di carattere storico ed artistico, seppur destinati all'uso pubblico di proprietà di enti diversi dal comune di Venezia.

Peraltro l'esiguità della somma prevista nella sopracitata lettera e) del primo comma dell'articolo 3 presume interventi alquanto limitati.

L'ipotesi che si prospetta è che una *tranche* dei finanziamenti della legge speciale venga nuovamente attribuita agli interventi di restauro e risanamento conservativo sugli immobili pubblici o di uso pubblico e sul patrimonio residenziale di proprietà degli enti diversi dal comune di Venezia, in analogia con quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Aziende interessate alla riconversione industriale (articolo 3).

L'articolo 18 della legge n. 798 del 1984 attribuisce alle aziende interessate a problemi di riconversione industriale la possibilità di ottenere mutui agevolati con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, con l'abbattimento del 40 per cento del tasso ufficiale di riferimento.

La proposta che si avanza è che, in analogia a quanto già previsto dal decreto ministeriale 9 ottobre 1985, in applicazione della legge 31 maggio 1984, n. 193 (che concede a numerosi comuni del bresciano, del bergamasco, delle zone di Genova e Savona e delle intere province di Livorno e Taranto mutui al tasso del 40 per cento rispetto a quello di riferimento), l'abbattimento del 40 per cento venga portato al 60 per cento, data la specialità delle provvidenze per il territorio veneziano e la complessità e onerosità degli interventi di riconversione sull'area lagunare.

Attribuzione di contributi in conto capitale per insediamenti produttivi « privati » (articolo 4).

L'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge n. 798 del 1984, attribuisce al comune di Venezia contributi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi, aree

che ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge sono assegnate ad aziende, società o consorzi in diritto di superficie.

Le attività produttive (a livello cantieristico ed artigianale), soprattutto nell'ambito del centro storico e delle isole della laguna, comportano, nel caso di interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione, di ampliamento, di adeguamento tecnologico, costi notevolmente più onerosi rispetto a quelli attribuibili ad insediamenti nelle zone dell'entroterra.

Ritenendo che una delle finalità della legislazione speciale per Venezia sia anche quella del recupero e dell'incentivazione delle attività economiche (ritenendo indifferente la problematica dell'insediamento pubblico rispetto a quello privato) si propone che possa essere prevista, anche per i privati, l'attribuzione di contributi in conto capitale nei casi più sopra citati di nuovo insediamento, di ristrutturazione, di ampliamento, di adeguamento tecnologico, eventualmente limitati alle opere infrastrutturali quali: banchinamenti, opere di urbanizzazione, restauro o ristrutturazione degli edifici.

In tali ipotesi, in analogia con quanto previsto per l'attribuzione di contributi ai privati per interventi sull'edilizia residenziale, dovranno essere individuati criteri e procedure per l'attribuzione di tali contributi.

Rinuncia a concessione novantanovenale ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 798 del 1984 (articolo 5).

Il comune di Venezia, verificato che il complesso, erroneamente individuato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 15 della legge n. 798 del 1984 come « ex comando zona fari » risulta perfettamente funzionante ed attivo, rinuncia, in accordo con la Marina militare, alla concessione novantanovenale per detto complesso.

Concessione gratuita al comune di Venezia di complessi demaniali non indicati nell'articolo 15 della legge n. 798 del 1984 (articolo 6).

Al comune di Venezia, in analogia a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 798 del 1984, sono assegnati in concessione gratuita novantanovenale i seguenti complessi:

a) complesso dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca;

b) area di Sacca Serenella a Murano;

c) area per il nuovo monoblocco dell'ospedale al Mare - Lido di Venezia;

d) area del forte Marghera;

e) aree degli altri forti della terraferma;

f) ex distretto militare di via Poerio;

g) caserma Piave e complesso lavanderie di via Piave;

h) ex chiesa delle Cappuccine a Burano;

i) palazzina Selva ai Giardinetti reali di San Marco - Venezia.

Sacche e discariche (articolo 7).

L'articolo 16 della legge n. 798 del 1984 non ha portato chiarimenti per la soluzione di un problema che appare legato alle competenze ed alle conflittualità di enti diversi.

Vista l'estrema esigenza di recuperare aree idonee alla costituzione di tali sacche e discariche, si suggerisce che i vari Ministeri interessati emanino, di concerto, un apposito decreto per definire criteri di localizzazione e per individuare un'unica autorità preposta all'individuazione di tali localizzazioni, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commissione di salvaguardia).

1. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

2. La commissione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata con il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato.

3. Alla commissione sono attribuite le competenze già spettanti al comandante dei Vigili del fuoco in relazione all'esame dei progetti edilizi.

4. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dal seguente:

« Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato dalle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del rappresentante dell'USL, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del sovrintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesaggistico, storico, artistico e archeologico, o del comandante dei Vigili del fuoco, per motivi attinenti alla sicurezza degli impianti, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore alle antichità e belle arti e del Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, che si pronunciano entro il termine dei quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine gli interventi si intenderanno assentiti ».

5. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione di qualsiasi opera, anche su terreni demaniali, sul territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, è soggetta al parere favorevole della commissione di salvaguardia. Il parere di tale commissione è vincolante e sostituisce tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, salvo il parere della commissione edilizia, ove previsto ».

6. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 1984, n. 798, e l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono abrogati.

7. Il quinto comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito della commissione di salvaguardia possono essere costituite delle sottocommissioni aventi competenza su particolari materie. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che a giudizio del presidente rivestono minore importanza secondo il riparto effettuato dalla legge regionale, salvo parere contrario di un quarto dei membri della commissione ».

8. L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia e le sue competenze, la regione Veneto provvede con legge a disciplinare la composizione delle sottocommissioni, la regolamentazione del loro funzionamento ed il compenso per i membri ».

ART. 2.

(Contributi per interventi su immobili pubblici o di uso pubblico o sul patrimonio residenziale di proprietà di enti diversi dal comune di Venezia).

1. Dopo la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 6 della legge 29 no-

vembre 1984, n. 798, è aggiunta la seguente:

« d-bis. lire 3 miliardi nell'esercizio 1990 per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo su edifici di uso pubblico, come definiti dal quinto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 ».

ART. 3.

(Riconversione industriale).

1. In analogia con quanto previsto dal decreto ministeriale 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 1985, n. 274, in applicazione della legge 31 maggio 1984, n. 193, ai soggetti dell'area lagunare interessati alla riconversione industriale, i mutui agevolati previsti dall'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono erogati tenuto conto dell'abbattimento del totale dell'importo del mutuo del 60 per cento.

ART. 4.

(Contributi in conto capitale per insediamenti produttivi « privati »).

1. Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, come introdotta dalla presente legge, è aggiunta la seguente:

« e-bis. lire 5 miliardi nell'esercizio 1990 per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi in conto capitale alle attività produttive per nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ampliamenti e adeguamenti tecnologici secondo criteri oggettivi da approvarsi con delibera del consiglio comunale ».

ART. 5.

(Abrogazione di norme).

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogata.

ART. 6.

(Concessione gratuita al comune di Venezia di complessi demaniali non indicati nell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798).

1. Al comune di Venezia, in analogia a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono assegnati in concessione gratuita novantennale i seguenti complessi:

a) complesso dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca;

b) area di Sacca Serenella a Murano;

c) area per il nuovo monoblocco dell'ospedale al Mare - Lido di Venezia;

d) area del forte Marghera;

e) aree degli altri forti della terraferma;

f) ex distretto militare di Via Poerio a Mestre;

g) caserma Piave e complesso lavanderie di via Piave a Mestre;

h) ex chiesa delle Cappuccine a Burano;

i) palazzina Selva ai Giardinetti reali di San Marco - Venezia.

ART. 7.

(Autorità preposta alla individuazione di sacche e discariche).

1. Al fine di recuperare aree idonee alla costituzione di sacche e discariche dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei

centri storici di Venezia, Chioggia e della laguna, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, emana un apposito decreto per definire i criteri di localizzazione di tali aree e per affidare ad un'unica autorità il compito di individuarle nonché di rilasciare le necessarie autorizzazioni.